Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 maggio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 883-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 132 DEL 30 MAGGIO 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Snia-Viscosa - Società nazionale industria applicazioni Viscosa, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1961. — **FIAT - Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1961. — **FRO - Fabbriche riunite ossigeno Boggian e Valbusa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1961. — **Società officine Adige, per azioni, in Verona:** Estrazione di prestiti obbligazionari. — **Casa di cura del Policlinico, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1961. — **Ercole Marelli e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1961. — **Grand Hôtel Duomo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1961. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1961. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1961. — **Società per azioni « I.S.A. » Industria Sedili Affini, in Reggio Calabria:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1961. — **Istituto geografico De Agostini, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1961. — **FIAT - Società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 maggio 1961, n. 414.

Modificazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, per quanto concerne la composizione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il numero dei funzionari ferroviari facenti parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, è elevato a quattro, di cui uno può essere scelto anche tra funzionari di qualifica inferiore a quella di direttore centrale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 9 maggio 1961, n. 415.

Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le altre disposizioni della legge 25 novembre 1957, n. 1138, l'indennità di servizio speciale

a favore dei funzionari di pubblica sicurezza è stabilita, con decorrenza 1° luglio 1960, nelle seguenti misure lorde annue:

	Coniugati	Celibi
Ispettori generali capi	627.938	399.938
Questori	617.640	389.640
Vice questori	584.492	374.492
Commissari capi	537.226	350.626
Commissari	529.966	338.806
Commissari aggiunti	451.422	260.922
Vice commissari e Vice commissari in prova	373.714	189.814

Art. 2.

Dalla stessa data, 1° luglio 1960, sono soppresse, per i funzionari di pubblica sicurezza, l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160 e l'indennità giornaliera di ordine pubblico di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 221.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge, previsto in 398 milioni annui, si farà fronte per 40 milioni ed 80 milioni con le economie risultanti rispettivamente dalla soppressione della indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e della indennità giornaliera di ordine pubblico di cui al precedente articolo 2 e per 278 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 maggio 1961, n. 416.

Deroga temporanea alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono effettuate nell'anno 1961 due promozioni al grado di generale di divisione dei carabinieri in servizio permanente effettivo: la prima sotto la data del 1° gennaio 1961, la seconda sotto la data del 1° luglio 1961.

Per l'iscrizione dei generali di brigata dei carabinieri in servizio permanente effettivo nel quadro di avanzamento a generale di divisione per l'anno 1961 si osservano le disposizioni degli articoli 30 e 60 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Le eccedenze che per effetto delle norme di cui ai precedenti commi si formeranno nell'organico del grado di generale di divisione dell'Arma saranno riassorbite: la prima mediante il collocamento in soprannumero all'organico di un generale di divisione della Arma stessa sotto la data del 31 dicembre 1961 con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137; l'altra con la prima vacanza che si formerà nell'anno 1962 nel grado di generale di divisione dell'Arma.

Art. 2.

All'onere di lire 1.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1960-61 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 maggio 1961, n. 417.

Aumento della indennità annua agli aiutanti di battaglia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dell'indennità annua lorda attribuita agli aiutanti di battaglia dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1959, n. 353, è elevata a lire 70.000.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 5.640.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, nello esercizio finanziario 1960-61, con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 34 (lire 3.510.000), n. 73 (lire

1.200.000) e n. 205 (lire 330.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario, e con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 68 (lire 600.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 418.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Unione, denominata « Istituto Pro Famiglia », con sede in Brescia.

N. 418. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia Unione, denominata « Istituto Pro Famiglia », con sede in Brescia, e viene approvato lo statuto dell'Associazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 164. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 419.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Jolanda di Savoia (Ferrara).

N. 419. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferrara in data 18 aprile 1900, integrato con postilla del 27 dicembre 1957, e dichiarazione del 16 settembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Jolanda di Savoia (Ferrara), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 163. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 420.

Rettifica al dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1960, n. 1296, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Tirrenia di Pisa.

N. 420. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene rettificato il dispositivo del precedente decreto presidenziale 7 ottobre 1960, n. 1296, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi in Tirrenia di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n* 162. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961.

Istituzione della delegazione di approdo di Governolo, dipendente dall'Ispettorato di porto di Mantova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 21, 22 e 23 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 1 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente i ruoli organici e l'organizzazione dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1948, numero 1599/501, relativo all'istituzione delle Sezioni di navigazione interna di Milano e di Venezia;

Visto il decreto presidenziale 26 giugno 1950, con il quale, ai fini e per i compiti previsti dal Codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna è stato, fra gli altri, istituito un Ispettorato di porto in Mantova e ne è stata delimitata la relativa circoscrizione territoriale;

Ritenuta la necessità di istituire in Governolo (Mantova) una delegazione di approdo dipendente dal predetto Ispettorato di porto di Mantova;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Articolo unico.

Ai fini e per i compiti previsti dal Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e dal regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631, è istituita in Governolo una delegazione di approdo dipendente dall'Ispettorato di porto di Mantova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1961

GRONCHI

SPATARO

(3080)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1958-59.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto che per le esigenze dei servizi del Ministero degli affari esteri si rende necessario continuare ad avvalersi anche durante l'esercizio finanziario 1958-59 dell'opera di 33 (trentatre) unità di « salariati temporanei »;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Decreta:

Il Ministero per gli affari esteri è autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1958-59 n. 33 (trentatre) salariati temporanei, dei quali 12 (dodici) unità possono essere classificate alla prima categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1961
Registro n. 2, foglio n. 92

(3065)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1959-60.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto che per le esigenze dei servizi del Ministero degli affari esteri si rende necessario continuare ad avvalersi durante l'esercizio finanziario 1959 60 della opera di 27 (ventisette) unità di « salariati temporanei »;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Decreta:

Il Ministero per gli affari esteri è autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1959-60 n. 27 (ventisette) salariati temporanei, dei quali 12 (dodici) unità possono essere classificate alla prima categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma addì 22 gennaio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1961
Registro n. 2, foglio n. 93

(3066)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto che per le esigenze dei servizi del Ministero degli affari esteri si rende necessario continuare ad avvalersi durante l'esercizio finanziario 1960-61 della opera di 26 (ventisei) unità di « salariati temporanei »;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Decreta:

Il Ministero per gli affari esteri è autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1960-61 n. 26 (ventisei) salariati temporanei, dei quali 12 (dodici) unità possono essere classificate alla prima categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1961
Registro n. 2, foglio n. 94

(3067)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1961.

Autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi per autocarri di portata superiore a cinquanta quintali muniti del congegno per il ribaltamento meccanico.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto legislativo 19 luglio 1949, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1949, 16 maggio 1953, 12 ottobre 1955, 24 maggio 1958 e 20 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' ammesso il rilascio dell'autorizzazione provvisoria per il trasporto esclusivo di ghiaia, sabbia, terra, pietrisco, materiali da costruzione e merci varie sfuse in conto di terzi con autocarro di portata superiore a 50 quintali munito del congegno per il ribaltamento meccanico.

L'autorizzazione è rilasciabile esclusivamente per autocarro che, alla data del 13 agosto 1960, risulti nella carta di circolazione immatricolato al nome del richiedente e non sia munito di autorizzazione al trasporto di cose in conto di terzi, oppure per autocarro munito, alla stessa data, di licenza al trasporto di cose proprie al nome del richiedente l'autorizzazione oppure per autocarro acquistato con contratto, già registrato alla stessa data.

L'autorizzazione è accordata su presentazione di regolare domanda. E' valida anche la domanda già presentata alle sedi provinciali E.A.M., a norma della circolare n. 118/1960 in data 13 agosto 1960.

Nella carta di circolazione deve risultare che l'autocarro, per il quale è richiesta l'autorizzazione, era munito, alla data del 13 agosto 1960, del congegno per il ribaltamento meccanico.

Art. 2.

L'autorizzazione è valida per trasporti delle cose indicate nell'art. 1 ed effettuabili esclusivamente nella Provincia di immatricolazione, o in altra indicata dal richiedente, e in quelle limitrofe.

Art. 3.

Non è ammessa la sostituzione di autocarro autorizzato a norma del presente decreto con altro non dotato di congegno per il ribaltamento meccanico.

In caso di trasformazione della carrozzeria, l'autorizzazione non è valida e deve essere immediatamente revocata.

Non è ammesso per l'autocarro autorizzato a norma del presente decreto l'aggancio di rimorchio.

Art. 4.

Nel caso di vendita di autocarro per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione a norma del presente decreto. non è ammesso in favore dell'acquirente il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949, tranne, in casi eccezionali, quando trattasi del coniuge o dei figli.

Art. 5.

La ditta proprietaria di autocarro munito di congegno per il ribaltamento meccanico, per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione a norma del decreto ministeriale 24 maggio 1958, può richiedere l'applicazione delle norme del presente decreto previa presentazione di regolare domanda.

Art. 6.

Le limitazioni previste negli articoli 2, 3 e 4 devono essere indicate nell'autorizzazione annotata nella carta di circolazione.

Art. 7.

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 24 maggio 1958 che è revocato.

Il presente decreto è da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1961

Il Ministro: SPATARO

(3152)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Fisica » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria della Università di Roma è vacante la cattedra di « Fisica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3110)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 179, l'Amministrazione comunale di Cerisano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3111)

Autorizzazione al comune di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 180, l'Amministrazione comunale di Malito (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3112)

Autorizzazione al comune di Pian di Scò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 158, l'Amministrazione comunale di Pian di Scò (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3113)

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 149, l'Amministrazione comunale di Morro d'Alba (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3115)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 156, l'Amministrazione comunale di Castelfranco di Sopra (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3114)

Autorizzazione al comune di Camerata Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 159, l'Amministrazione comunale di Camerata Picena (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3116)

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 168, l'Amministrazione comunale di Monsano (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3117)

Autorizzazione al comune di Sellia Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 170, l'Amministrazione comunale di Sellia Superiore (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3118)

Autorizzazione al comune di San Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 169, l'Amministrazione comunale di San Nicola da Crissa (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3119)

Autorizzazione al comune di Nocera Tirinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 160, l'Amministrazione comunale di Nocera Tirinese (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3120)

Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 167, l'Amministrazione comunale di Melizzano (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3121)

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 150, l'Amministrazione comunale di Paduli (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3122)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 153, l'Amministrazione comunale di Bitonto (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 192.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3123)

Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 155, l'Amministrazione comunale di Sannicandro di Bari (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3124)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 154, l'Amministrazione comunale di Castellana Grotte (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 66.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3125)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 152, l'Amministrazione comunale di Alberobello (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 36.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3126)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazione di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1960)	1897	500 —	Canepa Maria fu Luigi-Emilio, moglie di Beretta Pio, dom. in Cornigliano Ligure (Genova) usufrutto vitalizio a *Parodi Angiolina* ved. Canepa	Canepa Maria fu Luigi-Emilio, moglie di Beretta Pio, dom. in Cornigliano Ligure (Genova) usufrutto vitalizio a *Parodi Maria Luigia Angela* ved. Canepa
Red. 3,50 % (1934)	355667	1.088,50	Fornari *Clelia* fu Luigi, moglie di Salusti Sallustio fu Luigi, dom. a Roma, vincolata per dote	Fornari *Maria Clelia* fu Luigi, moglie di Salusti Sallustio fu Luigi, dom. a Roma, vincolata per dote
B. T. N. 5 % (1950) Serie 5ª	632	150 —	Varese Grazia fu *Carlo*, minore sotto la patria potestà della madre Villata Giovanna ved. Varese, dom. in Torino	Varese Grazia fu *Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Villata Giovanna ved. Varese, dom. in Torino
Id. Serie 6ª	927	250 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 11ª	342	150 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	147866	900 —	Ballabio Bruna fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Merlo *Angela* di Alessandro, ved. Ballabio, dom. a Villa Raverio di Besana Brianza (Milano)	Ballabio Bruna fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Merlo *Rosa* di Alessandro, ved. Ballabio, dom. a Villa Raverio di Besana Brianza (Milano)
Id.	150917	540 —	Come sopra	Come sopra
Red. 3,50 % (1934)	60723	350 —	Mastrandrea *Raffaela* di Pasquale, nubile, dom. in Cancellara (Potenza)	Mastrandrea *Angela Raffaela* di Pasquale, nubile, dom. in Cancellara (Potenza)
Id.	142530	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	161132	350 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	546	2.750 —	Gravina Antonietta di *Savino Antonio*, moglie di Sisto Vincenzo fu Riccardo, dom. in Andria (Bari) dotale	Gravina Antonietta di *Antonio*, moglie di Sisto Vincenzo fu Riccardo, dom. in Andria (Bari) dotale
Cons. 3,50 % (1906)	385594	875 —	Leone *Pasqualina* di Francesco, moglie di Di Giulio Nicola di Giovanni, dom. in Pisticci (Potenza)	Leone *Maria Pasqualina* di Francesco, moglie di Di Giulio Nicola di Giovanni, dom. in Pisticci (Potenza)
Id.	844299	633,50	Coccino *Candida* di Giuseppe, dom. in Gottasecca di Camerana (Cuneo)	Coccino *Angela Felicita Candida* di Giuseppe, dom. in Gottasecca di Camerana (Cuneo)
Id.	769206	350 —	Invernizzi *Concetta* di Giovanni, nubile, dom. a Gravellona Lomellina (Pavia)	Invernizzi *Angela Caterina Maria* di Giovanni, nubile, dom. a Gravellona Lomellina (Pavia)
Red. 3,50 % (1934)	73454	143,50	Virgilio *Chiarina* fu Virgilio, moglie di Catalano Gabriele, dom. a Baselice (Benevento) vincolato per dote	Virgilio *Teresa Chiara* fu Virgilio, moglie di Catalano Gabriele, ecc. Come contro
Id.	530102	460 —	Ricci *Rosina* fu Giovanni, moglie di Spaltro Attilio, dom. a Chiaromonte, dotale	Ricci *Maria Rosa* fu Giovanni, moglie di Spaltro Attilio, dom. a Chiaromonte, dotale
B. T. N. 5 % (1962)	1989	7.500 —	Cernuto Nunzio, nato a Fiumedinisi (Messina) il 29 *ottobre* 1939, minore sotto la patria potestà della madre Sparacino Giuseppa, nata a Fiumedinisi il 2 aprile 1910 ed ivi domiciliata	Cernuto Nunzio, nato a Fiumedinisi (Messina) il 4 *novembre* 1939, minore, ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1960)	2178	3.750 —	Garibotti Adriana fu Maurizio, minore sotto *la patria potestà della madre De Mattei Ersilia* ved. Garibotti, dom. a Carro (La Spezia)	Garibotti Adriana fu Maurizio, minore sotto *la tutela della signora De Mattei Ersilia* ved. Garibotti, dom. a Carro (La Spezia)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 17 maggio 1961

Il direttore generale: GRECO

(2984)

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 334 — Data: 19 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Costamagna Maddalena, nata a Savigliano il 15 febbraio 1920 e Moine Marianna, nata a Saluzzo il 12 aprile 1891 — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935 usufrutto, nominativi 1 — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 335 — Data: 19 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Costamagna Maddalena, nata a Savigliano il 15 febbraio 1920 — Titoli del Debito pubblico — Prestito rendita 5 % 1935, nominativi 2 — Capitale L. 4200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1832 — Data: 6 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Di Guglielmo Firminia, nata a Napoli il 22 gennaio 1940 — Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959, nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 333 — Data: 19 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Costamagna Maddalena, nata a Savigliano il 15 febbraio 1920 e Moine Marianna, nata a Saluzzo il 12 aprile 1891 — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % 1935 usufrutto, nominativi 3 — Capitale L. 15.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 6 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Avataneo Paolo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % 1943, nominativi 4 — Capitale L. 13.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 17 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Carloni Villelma ved. Luzzi — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % 1951, nominativi 2 — Capitale L. 25.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 270 — Data: 23 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Arachi Antonio fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935 (nuda proprietà e usufrutto), nominativi 2 — Capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 22 agosto 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Catanzaro — Intestazione: Fabiano Francesco, nato a Sambiase il 13 gennaio 1927 p/ c/ Scarano Mario, nato a Taranto il 4 febbraio 1933 — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 32 — Capitale L. 3200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 aprile 1961

(2563) *Il direttore generale*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 29 maggio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,63	620,605	620,63	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	628,84	628,50	628,25	628,50	627,90	628,80	628,50	628,85	628,87	628,50
Fr. Sv.	143,30	143,34	143,34	143,31	143,30	143,34	143,33	143,35	143,34	143,33
Kr. D.	89,57	89,57	89,55	89,545	89,60	89,58	89,54	89,60	89,55	89,55
Kr. N.	86,63	86,62	86,62	86,62	86,65	86,63	86,62	86,65	86,61	86,60
Kr. Sv.	120,34	120,32	120,31	120,325	120,30	120,33	120,31	120,35	120,36	120,35
Fol.	172,73	172,73	172,755	172,75	172,80	172,74	172,715	172,75	172,74	172,74
Fr. B.	12,42	12,4125	12,415	12,415	12,415	12,42	12,413	12,40	12,41	12,41
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,67	126,6575	126,60	126,66	126,655	126,65	126,66	126,65
Lst.	1733,57	1732,15	1732,10	1731,75	1732,10	1732,76	1731,80	1732,70	1733,55	1732 —
Dm. occ.	156,32	156,31	156,335	156,335	156,32	156,32	156,31	156,30	156,33	156,33
Scell. Austr.	23,82	23,81	23,82	23,838	23,85	23,82	23,845	23,85	23,83	23,815
Escudo Port.	21,62	21,62	21,64	21,6225	21,60	21,62	21,60	[illegible]	21,62	21,62

Media dei titoli del 29 maggio 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	83,45
Id. 3,50 % 1902	80 —
Id. 5 % 1935	108,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,075
Id. 5 % 1936	101,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 maggio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	628,50
1 Franco svizzero	143,32
1 Corona danese	89,542
1 Corona norvegese	86,62
1 Corona svedese	120,317
1 Fiorino olandese	172,732
1 Franco belga	12,414
1 Franco nuovo (N.F.)	126,656
1 Lira sterlina	1731,775
1 Marco germanico	156,322
1 Scellino austriaco	23,841
1 Escudo Port.	21,611

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1961

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Veduta la legge 5 gennaio 1955, n. 11;

Veduta la legge 31 ottobre 1955, n. 1064;

Veduto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Veduta la legge 30 dicembre 1958, n. 1175, con la quale sono state dettate disposizioni sugli esami di abilitazione alla libera docenza;

Vedute le deliberazioni adottate dalla sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione a' termini della legge 30 dicembre 1958, n 1.175, in ordine alle discipline che sono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari e in ordine alle discipline, non previste dall'ordinamento didattico, da includere nel decreto relativo alla sessione di esami dell'anno 1961;

Decreta:

Art. 1.

Discipline

E' indetta la sessione dell'anno 1961 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore:

a) per le discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari a' termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, modificato con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1236, con legge 3 novembre 1952, n. 1787, con legge 26 luglio 1957, n. 711, con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1960, n. 270 (gli interessati potranno prender visione presso le segreterie delle Università e degli Istituti di istruzione superiore della pubblicazione aggiornata dell'anzidetto ordinamento didattico), per le discipline previste come insegnamenti obbligatori sul piano nazionale sia per il biennio propedeutico sia per il triennio di applicazione dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 (integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960 n. 1445) concernente il riordinamento delle Facoltà di ingegneria, ed infine per le discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli istituti superiori con ordinamento speciale (Istituto superiore orientale di Napoli ed Istituto superiore navale di Napoli);

b) per le discipline di cui all'elenco unito al presente decreto, allegato A (discipline oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari e discipline non previste dall'ordinamento didattico di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e dagli statuti).

Art. 2.

Domande di ammissione. Casi di preclusione

Coloro che intendano sostenere gli esami per l'abilitazione in una delle discipline di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione 2ª. Le domande dovranno pervenire al Ministero entro *il 31 luglio* 1961. *Non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.*

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, *non* possono presentare domanda di partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza della sessione indetta con il presente decreto:

a) coloro che, essendosi presentati nella sessione dell'anno 1960, non abbiano conseguito la docenza;

b) coloro che, nella sessione dell'anno 1960, si siano ritirati durante le prove.

Nelle ipotesi su indicate la domanda di partecipazione agli esami *non* può essere presentata nè per le discipline per le quali i candidati inoltrarono domanda nella sessione dell'anno 1960, nè per altre discipline.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa, ove compresa fra quelle di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esattamente corrispondente a quella che sia oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, la disciplina stessa dovrà essere indicata con l'esatta dizione di cui all'elenco unito al presente decreto (allegato A).

Nella domanda i candidati sono tenuti espressamente a dichiarare di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione dell'anno 1960, *indetta con ordinanza del* 2 *maggio* 1960, *senza aver conseguito l'abilitazione, ovvero, nella condizione di essersi ritirati durante le prove della sessione medesima, a' termini del secondo comma del presente articolo.*

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del presente decreto. Ogni eventuale variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

3) in quale Comune sia iscritto nelle liste elettorali, o, in caso contrario, indicare per quali motivi non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. *La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.* Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la firma del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare. A sua volta la firma del console dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri (Ufficio legalizzazioni, Foro italico, Palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro - Roma).

Art. 3.

Documenti - Tassa

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una Università od Istituto di istruzione superiore italiano, da almeno cinque anni rispetto alla scadenza del termine anzidetto del 31 luglio 1961, cioè prima del 1° agosto 1956. Potranno, tuttavia, essere ammessi agli esami anche i candidati che siano sforniti di laurea, purchè, in tal caso, abbiano compiuto o compiano il trentacinquesimo anno di età entro il 31 luglio 1961. Infine, in casi particolari, dei quali è giudice la Commissione esaminatrice, potranno essere ammessi anche i candidati che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 luglio 1956;

2) ricevuta modello 72-A, rilasciata da un procuratore del Registro, comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila) (art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175); detta tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo, che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse, per attestare l'attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti o titoli che si presentano.

I candidati, cittadini italiani, che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 luglio 1956 o che siano sprovvisti di laurea dovranno farne esplicita menzione nella domanda.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *B*). Non è ammesso il riferimento a documenti uniti a domande presentate per altri scopi, anche se prodotte presso altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Ammissione di stranieri: domanda

Ai sensi della legge 5 gennaio 1955, n. 11, potranno essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza anche gli stranieri.

Gli stranieri che intendano sostenere gli esami per le discipline indicate nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione II. *Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il 31 luglio* 1961.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa, ove compresa tra quelle di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esattamente corrispondente a quella che sia oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, la disciplina stessa dovrà essere indicata con l'esatta dizione di cui all'elenco unito al presente decreto (allegato *A*).

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi, con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, dattiloscritta) il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza del candidato ed il preciso recapito, in Italia, che il candidato elegge agli effetti del presente decreto. Tutte le comunicazioni al candidato verranno effettuate dal Ministero al recapito, in Italia, indicato dal candidato stesso nella domanda. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di quale cittadinanza sia in possesso o, eventualmente, se sia apolide;

2) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, indicare quali condanne abbia riportato.

La domanda dovrà essere firmata dal candidati. La firma sarà autenticata da un notaio dello Stato ove il candidato risieda, ovvero da un notaio della Repubblica Italiana nel caso che il candidato risieda in Italia. La firma del notaio straniero dovrà essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio appartiene; la firma di tale autorità dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare italiana; la firma dell'autorità consolare italiana dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano (Ufficio legalizzazioni Foro italico - Palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro, Roma)

Art. 5.

Ammissione di stranieri: documenti, tassa

Le domande dei candidati stranieri dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certeficato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea presso una Università od Istituto di Istruzione superiore italiano.

Potranno essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, avendo conseguito la laurea presso Università od Istituti di istruzione superiore stranieri, abbiano successivamente conseguito, presso Università od Isituti di istruzione superiore italiani, un diploma di specializzazione o perfezionamento.

Potranno, infine, essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, pur non essendo in possesso di laurea o diploma di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso Università od Istituti di istruzione superiori italiani, siano in possesso di titolo straniero equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani. Tale eventuale equiparazione, valida ai soli effetti dell'ammissione agli esami di abilitazione alla libera docenza, è stabilita dal Ministero tenuto conto del trattamento di reciprocità.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere legalizzato dalle autorità consolari italiane; la firma dell'autorità consolare dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri;

2) la ricevuta del pagamento della tassa di cui all'art. 3, n. 2), del presente decreto; detta tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare l'attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti che si presentano.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel proprio interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *C*).

Art. 6.

Termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni

Le domande, corredate dei documenti richiesti ed inoltrate *con raccomandata*, e le pubblicazioni che i candidati riterranno di presentare dovranno pervenire a questo Ministero Direzione generale istruzione superiore - Divisione 2ª, entro e non oltre *il 31 luglio* 1961.

Alle domande che pervengano al Ministero oltre il detto termine non verrà dato corso. Il termine stesso non verrà in alcun caso prorogato.

Della tempestività dell'arrivo delle domande e delle pubblicazioni al Ministero fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero.

Non sarà, inoltre, dato corso alle domande che non siano corredate del diploma o certificato di laurea e della ricevuta attestante il versamento della tassa di L. 15.000 (quindicimila). Qualora i candidati siano sprovvisti di laurea dovranno, come disposto dal comma secondo dell'art. 3, farne esplicita menzione nella domanda.

Alle pubblicazioni i candidati dovranno unire un elenco delle pubblicazioni stesse ed un curriculum della propria attività scientifica e didattica.

Dovendosi provvedere all'immediato accertamento delle domande presentate, *si avverte che domande e pubblicazioni non dovranno, in nessun caso, essere inviate in unico plico.*

Sui plichi contenenti le pubblicazioni dovranno essere apposte le indicazioni della materia cui esse si riferiscono, del cognome e del nome del candidato.

A' termini di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, è consentita la presentazione dei soli lavori pubblicati *non oltre il* 31 *dicembre* 1960, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dagli artt. 103, quarto comma, e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

I candidati, inoltre, sono tenuti a far pervenire a ciascun componente la Commissione una serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del *curriculum*.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro e non oltre il 20° giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco delle Commissioni giudicatrici, che, a norma dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, saranno costituite dopo il 31 luglio 1961.

Le Commissioni giudicatrici non potranno, in alcun caso, tener conto di pubblicazioni che non siano state inviate al Ministero entro il 31 luglio 1961 ovvero di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui al nono comma del presente articolo.

Presso il Ministero dovranno essere depositate le pubblicazioni in copia unica, i disegni e i progetti.

Art. 7.

Commissioni - Prove di esame

Il giudizio di merito sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una Commissione composta di cinque membri, di cui quattro professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo, della materia o di materia strettamente affine, e di un libero docente della materia o di materia strettamente affine. In mancanza, possono essere rispettivamente chiamati a far parte delle Commissioni professori e liberi docenti cultori

della materia cui si riferiscono gli esami di abilitazione. Le Commissioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1958, n 1175, saranno costituite dopo il 31 luglio 1961.

Della composizione delle Commissioni verrà data notizia con provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione decide preliminarmente circa l'ammissibilità dei candidati forniti di laurea da meno di cinque anni.

La Commissione ha, altresì, facoltà di non ammettere alla discussione sulle pubblicazioni, di cui al seguente comma, i candidati i cui titoli essa giudichi tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione.

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a sostenere una discussione sulle pubblicazioni, una prova didattica, una prova pratica, ove trattisi di discipline dimostrative o sperimentali, ed, eventualmente, una prova scritta.

Tutte le prove (eccettuate quelle scritte, ove la Commissione ritenga di far luogo alle prove stesse) sono pubbliche.

Il tema per la prova didattica deve essere assegnato almeno 24 ore prima dello svolgimento della prova stessa. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di quaranta minuti.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Le Commissioni possono riunirsi in adunanza preliminare al fine di stabilire quali candidati ammettere alle prove A tutti i candidati, in tal caso, verrà data notizia del giorno della riunione preliminare, a semplice scopo informativo, senza, peraltro, che essi debbano presentarsi in tale giorno. Ai candidati che la Commissione avrà ammesso alle prove, sarà data, inoltre, individualmente notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, indirizzato al recapito indicato nella domanda, del giorno e dell'ora in cui sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove medesime. I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. *In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.*

Le Commissioni che non si riuniscono preliminarmente per stabilire quali candidati ammettere alle prove, si pronunceranno sull'ammissione stessa nella loro prima adunanza. Delle decisioni adottate le Commissioni daranno immediata notizia ai candidati. Nel caso, infatti, che le Commissioni non si riuniscano preliminarmente per stabilire quali candidati ammettere alle prove, a tutti i candidati che abbiano inoltrato, nei termini e con le modalità previste negli articoli precedenti, domanda e pubblicazioni, verrà data notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, del giorno della prima riunione della Commissione giudicatrice. I candidati sono tenuti a presentarsi per il giorno e l'ora indicati per sostenere, eventualmente, le prove, nel caso che la Commissione decida di ammetterli alle prove stesse. I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari *In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.*

Art. 8.

Rinuncia dei candidati a sostenere gli esami

I candidati che decidano di rinunziare a partecipare agli esami prima che la Commissione inizi i propri lavori dovranno darne comunicazione al Ministero - Direzione generale istruzione superiore, con lettera raccomandata. Non potrà essere tenuto conto delle rinuncie che pervengano per telegramma

In caso che la Commissione si riunisca preliminarmente, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo, al fine di decidere quali candidati ammettere alle prove, le rinuncie che pervengano al Ministero in data successiva a quella della riunione della Commissione potranno aver corso solo se i candidati rinunciatari siano stati ammessi alle prove. Nel caso, invece, che la Commissione, sulla base dell'esame dei titoli, abbia pronunciato sul candidato giudizio di non idoneità, la rinunzia che non sia pervenuta entro il giorno precedente a quello fissato per l'inizio dell'adunanza preliminare della Commissione, non potrà essere presa in considerazione.

Come precisato nel precedente articolo, i candidati che, ammessi alle prove nell'adunanza preliminare, non si presentino a sostenere le prove stesse per l'ora ed il giorno indicati, verranno considerati rinunciatari; verranno parimenti considerati rinunciatari i candidati che, ove la Commissione non siasi riunita in adunanza preliminare, non si presentino innanzi alla Commissione stessa per sostenere eventualmente le prove, per il giorno e l'ora indicati.

I candidati hanno facoltà di rinunciare agli esami anche dopo l'inizio delle operazioni d'esame. In tal caso, la dichiarazione di rinunzia dovrà essere presentata al presidente della Commissione, che provvederà ad allegarla ai verbali. A' termini dell'art. 7, secondo comma, della legge 30 dicembre 1958, numero 1175, i candidati che si ritirino durante le prove non potranno presentare domanda nella sessione di esami immediatamente successiva nè per la disciplina per cui abbiano presentato domanda per la sessione indetta con il presente decreto, nè per altra disciplina.

Art. 9.

Relazione della Commissione

Terminate le prove di esame, ciascun commissario esprime il suo voto sui candidati esaminati: per la concessione della abilitazione occorre l'unanimità dei voti favorevoli. In caso di semplice maggioranza, l'abilitazione potrà essere concessa solo su parere conforme della sezione I del Consiglio superiore.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite. Nel giudizio stesso la Commissione deve, in particolare, dichiarare quali contributi originali il candidato abbia recato alla disciplina per la quale ha chiesto di conseguire l'abilitazione sulla base delle pubblicazioni esibite dal candidato medesimo.

La relazione della Commissione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei candidati proposti per l'abilitazione

I candidati, cittadini italiani, che siano proposti per il conferimento dell'abilitazione, riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione superiore - Divisione II, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) quietanza di L. 10.000 (lire diecimila), rilasciata dall'Ufficio del registro, comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175.

Art. 11.

Documenti di rito: modalità, legalizzazioni

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella del presente decreto.

I candidati che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), purchè comprovino tale loro qualità, presentando un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, e da cui risulti che si trovano in attività di servizio.

I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) non vengono restituiti.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei candidati stranieri proposti per l'abilitazione

Nei termini e con le modalità previste dall'art. 10 del presente decreto, gli stranieri proposti per il conferimento della abilitazione dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione superiore - Divisione II, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino; qualora apolide, l'interessato dovrà far pervenire un atto notorio dal quale risulti tale suo stato;

3) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Nel caso che il candidato straniero risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, dovrà presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato dovrà presentare il certificato generale del casellario giudiziario, nel caso risieda in Italia, ovvero, nel caso risieda all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove abbia abituale residenza;

4) quietanza di L. 10.000 (lire diecimila) rilasciata dallo Ufficio del registro, comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175.

I certificati, se rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana, dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

Se rilasciati, invece, dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e dovranno, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. La firma dell'autorità consolare italiana dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri - Ufficio legalizzazioni (Foro italico - Palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro, Roma)

Art. 13.

Conferimento dell'abilitazione

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro ai candidati proposti all'unanimità dalle Commissioni giudicatrici ed ai candidati proposti a maggioranza dalle Commissioni medesime ove la Sezione 1ª del Consiglio superiore abbia, in tal caso, espresso il proprio favorevole parere.

Del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i Rettori delle Università e i Direttori degli Istituti di istruzione superiore cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo ed in ogni altro modo che riterranno opportuno.

Roma, addì 18 maggio 1961

Il Ministro: Bosco

ALLEGATO *A*

Materie per le quali viene indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza dell'anno 1961

1

Discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, modificato con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226, con legge 3 novembre 1952, n. 1787, con legge 26 luglio 1957, n. 741, con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1960, n. 270 (gli interessati potranno prendere visione presso le segreterie delle Università e degli Istituti di istruzione superiore della pubblicazione aggiornata dell'anzidetto ordinamento didattico), discipline previste come insegnamenti obbligatori sul piano nazionale sia per il biennio propedeutico sia per il triennio di applicazione dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 (integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1445) concernente il riordinamento delle Facoltà d'ingegneria, ed infine discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli Istituti superiori con ordinamento speciale (Istituto superiore orientale di Napoli ed Istituto superiore navale di Napoli).

2

Discipline che sono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari e discipline non comprese nè nell'ordinamento didattico nè negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di cui all'elenco che segue:

A

1) Diritto canonico;
2) Diritto fallimentare;
3) Diritto industriale;
4) Storia delle dottrine economiche;
5) Diritto delle consuetudini e degli usi;
6) Diritto tributario;
7) Filologia giuridica.

B

1) Tecnica del commercio internazionale;
2) Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;
3) Assicurazioni sociali.

C

1) Assiriologia ed archeologia orientale;
2) Biblioteconomia e bibliografia;
3) Epigrafia latina;
4) Estetica;
5) Etruscologia ed antichità italiche;
6) Filologia bizantina;
7) Filologia medioevale ed umanistica;
8) Filosofia della scienza;
9) Grammatica greca e latina;
10) Letteratura anglo-americana;
11) Lingua e letteratura albanese;
12) Lingua e letteratura neogreca;
13) Paleografia e diplomatica;
14) Paleografia musicale;
15) Paletnologia;
16) Papirologia;
17) Psicologia dell'età evolutiva;
18) Sociologia;
19) Storia contemporanea;
20) Storia del Cristianesimo;
21) Storia dell'arte contemporanea;
22) Storia della scienza;
23) Storia delle dottrine politiche;
24) Storia delle tradizioni popolari;
25) Storia del Risorgimento;
26) Storia del teatro e dello spettacolo;
27) Topografia romana;
28) Antropologia culturale;
29) Dialettologia ispano-americana;
30) Dialettologia italiana.

D

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
2) Clinica ortopedica;
3) Endocrinologia e scienza della costituzione;
4) Genetica medica;
5) Gerontologia;
6) Idrologia medica;
7) Istologia ed embriologia generale;
8) Malattie infettive;
9) Medicina del lavoro;
10) Parassitologia;
11) Psichiatria;
12) Psicologia;
13) Puericoltura;
14) Semeiotica chirurgica;
15) Semeiotica medica;
16) Tisiologia;
17) Medicina dello sport;
18) Radiobiologia.

E

1) Algebra;
2) Astronomia;
3) Biofisica;
4) Biologia generale;
5) Chimica macromolecolare;
6) Chimica nucleare;
7) Genetica;
8) Geodesia;
9) Geografia fisica;
10) Geologia del petrolio;
11) Idrobiologia e pescicoltura;
12) Oceanografia;
13) Oceanografia biologica;
14) Radiochimica;
15) Siderurgia e metallurgia;
16) Storia della fisica;
17) Strutturistica chimica;
18) Topologia;
19) Biochimica fisica;
20) Biologia generale per naturalisti;
21) Micologia parassitologica comparata;
22) Spettroscopia molecolare.

F

1) Costruzioni automobilistiche;
2) Geotecnica;
3) Ingegneria sanitaria;

4) Macchine calcolatrici elettroniche;
5) Siderurgia;
6) Tecnologia dei materiali dei reattori nucleari.

G

1) Ricerca strutturale in architettura.

H

1) Chimica bromatologica;
2) Chimica farmaceutica applicata.

I

1) Agricoltura tropicale e subtropicale;
2) Ecologia;
3) Tecnologia della conservazione degli alimenti;
4) Zoocolture;
5) Fitoiatria;
6) Microbiologia lattiero-casearia;
7) Sociologia rurale;
8) Tecnica della frigoconservazione degli ortofrutticoli;
9) Tecnologia degli olii grassi e derivati.

L

1) Igiene dei prodotti ittici e pescicoltura;
2) Microbiologia ed immunologia;
3) Parassitologia veterinaria;
4) Patologia tropicale;
5) Anatomia patologica;
6) Diagnostica sperimentale e zooprofilassi;
7) Istologia ed embriologia.

ALLEGATO *B*

Modello della domanda (candidati italiani)
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione superiore
Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
residente in (1) . . . . . . (provincia di . . . . .)
via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . . . . nella sessione dell'anno 1961 indetta con decreto 18 maggio 1961.

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1953, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1960 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;
c) di non aver riportato condanne penali (3).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal decreto con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1961.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) il diploma (o certificato) di laurea;
b) la ricevuta modello 72-A comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila);
c) . . . . (4).

(Data) . . . .

Firma (5) . . . .

---

(1) Qualora il candidato abbia la propria dimora in sede diversa dalla residenza, si prega indicare anche il preciso indirizzo della dimora stessa.

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(3) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(4) Unire inoltre alla domanda, ai sensi dell'art. 3 del decreto, un elenco in duplice copia ed in carta semplice di tutti i documenti o titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2, penultimo comma, del presente decreto.

ALLEGATO *C*

Modello della domanda (candidati stranieri)
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione superiore
Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
residente in . . . . . . (provincia di . . . . .)
via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . . . . nella sessione dell'anno 1961, indetta con decreto 18 maggio 1961.

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1960 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino (1) . . . .;
di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) il diploma (o certificato) di laurea conseguito in una Università italiana ovvero diploma (o certificato) di specializzazione o perfezionamento conseguito presso una Università italiana ovvero titolo equipollente e quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani (3);
b) la ricevuta modello 72-A comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila);
c) . . . . (4).

(Data) . . . .

Firma (5) . . . .

Indirizzo del candidato in Italia
. . . .

---

(1) Indicare la cittadinanza di cui siasi in possesso ovvero dichiarare di essere apolide.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) Il titolo di studio deve essere legalizzato a norma dell'art. 5 del presente decreto.

(4) Unire inoltre alla domanda, ai sensi dell'art. 5 del decreto, un elenco in duplice copia ed in carta semplice di tutti i documenti o titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 4, ultimo comma, del decreto.

(2729)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione interministeriale incaricata dell'esame delle domande e della formazione delle graduatorie per l'assunzione in servizio ferroviario di ex militari tecnici specializzati ai sensi dell'art. 6 (comma secondo) della legge 26 marzo 1958, n. 425.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA DIFESA E PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 6 (secondo comma) della citata legge;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Vista la convenzione in data 18 marzo 1960, n. 1151, repertorio atti privati - D.G., registrata a Roma, addì 25 maggio 1960, all'Ufficio atti privati - Vol. 684, n. 45035, fra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e il Ministero della difesa, per l'assunzione di ex militari tecnici specializzati arruolati dall'autorità militare a seguito di pubblici concorsi;

Vista la nota n. 1/18942 in data 13 giugno 1960, del Gabinetto del Ministro per la difesa, che segnala i nominativi degli ufficiali e funzionari prescelti quali rappresentanti delle tre forze armate che dovranno far parte della Commissione prevista dall'art. 2 della convenzione di cui sopra;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale), numero P.2.1.1.208/116424, in data 3 luglio 1960;

Decreta:

La Commissione incaricata dell'esame delle domande e della formazione delle graduatorie per l'assunzione di cui alle premesse, è composta come segue, con carico della relativa spesa al conto 64, part. 1855:

Presidente:

Cossu dott. ing. Ciro, ispettore capo superiore F. S.

Membri:

Esercito

Campo Nicolò, ten. col. fanteria s.p.e.;
Ardovino dott. Italo, direttore di sezione.

Marina

Thorel Carlo, capitano di vascello s.p.e.;
Schiavo Gaetano, capitano di corvetta s.p.e.

Aeronautica

Monterosso Domenico, maggiore AA. r.s.;
Fiorentino dott. Egidio, direttore di sezione.

Ferrovie dello Stato

Salvatori dott. ing. Ferdinando, ispettore capo servizio trazione;
Tosi dott. Ernesto, ispettore capo servizio I. E.;
Catania Ing. Pietro, ispettore capo servizio A. G.;
Rambozzi dott. Carlo, ispettore capo servizio personale;
Utzeri dott. Antonio, ispettore principale servizio personale.

Segretario:

Vitiello rag. Umberto, segretario capo servizio personale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1960

Il Ministro per i trasporti:
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la difesa:
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro:
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1961
Registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 198. — BONOMI

(3088)

Assunzione di altri duemilaquattrocentosettantadue candidati, riusciti idonei oltre i vincitori, del concorso a quattromilacinquecento posti di manovale in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1956.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1956, n. 652, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1956, registro n. 11 bilancio Trasporti, foglio n. 91, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a quattromilacinquecento posti di manovale in prova;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1959, n. 2026, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 38 bilancio Trasporti, foglio n. 10, con il quale è stata approvata la graduatoria del suddetto concorso;

Vista la legge 10 dicembre 1960, n. 1595, con la quale sono stati integrati gli organici del personale dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale, n. P.2.1.1. 218 del 6 febbraio 1961;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare in prova, con decorrenza 1° marzo 1961, altri duemilaquattrocentosettantadue candidati, riusciti idonei oltre i vincitori del concorso pubblico a quattromilacinquecento posti di manovale, citato nelle premesse, così ripartiti per sede compartimentale:

Compartimento di Torino	n.	291
Compartimento di Genova	»	222
Compartimento di Milano	»	482
Compartimento di Verona	»	77
Compartimento di Venezia	»	43
Compartimento di Trieste	»	88
Compartimento di Bologna	»	172
Compartimento di Firenze	»	141
Compartimento di Ancona	»	64
Compartimento di Roma	»	262
Compartimento di Napoli	»	205
Compartimento di Bari	»	104
Compartimento di Reggio Calabria	»	152
Compartimento di Palermo	»	167
Compartimento di Cagliari	»	2
		2.472

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1961

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1961
Registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 119. — BONOMI

(3090)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di segretario in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1958, n. 2716 concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1960, n. 2648, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a venticinque posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale;

Vista la delibera n. 133/P.2.1.1. in data 27 marzo 1961, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso sopra citato;

Delibera:

Il dott. Angiolo Vassalli, capo servizio principale a riposo, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di segretario, citato nelle premesse, in sostituzione del direttore c.le a riposo Putzolu avv. Giovanni, deceduto.

Roma, addì 13 maggio 1961

(3091) *Il direttore generale*: RISSONE

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso ad otto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1959.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, n. 3396, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a otto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in giurisprudenza e discipline affini;
Vista la delibera n. 13 P.2.1.1. in data 11 agosto 1960, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso sopra citato;

Delibera:

Il dott. Carlo Rolandi, ispettore capo superiore, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso ad otto posti di ispettore in prova, citato nelle premesse, in sostituzione del direttore c.le a riposo Putzolu avv. Giovanni, deceduto.

Roma, addì 13 maggio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(3092)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 39 in data 10 gennaio 1961, con il quale è stato indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento della condotta ostetrica di Sirolo, vacante nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1960;
Letti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 503 in data 21 febbraio 1961 e la relativa graduatoria delle candidate risultate idonee;
Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui sopra:

1. Bravetti Gianna	punti	61,595	su 100
2. Fiordelmondo Giselda	»	60,655	»
3. Marini Billye	»	59,130	»
4. Terenzi Mara	»	57,270	»
5. Grossi Maria	»	57,170	»
6. Partenzi Maria Angela	»	56,490	»
7. Gabbarrini Aina	»	53,510	»
8. Sampietro Paola	»	53,450	»
9. Sabbatini Anna Maria	»	52,320	»
10. Crescenzi Sandrina	»	51,620	»
11. D'Ovidio Sestina	punti	50,900	su 100
12. Minelli Giuliana	»	49,690	»
13. Meccoli Anita	»	49,240	»
14. Francoletti Flora	»	48,300	»
15. Ferranti Velia, figlia di invalido di guerra	»	48,000	»
16. Verticelli Velia	»	48,000	»
17. Averoldi Maria	»	44,400	»
18. Mosconi Marina	»	43,350	»
19. Olmeda Maria Luisa	»	42,580	»
20. Baisi Nella	»	40,875	»
21. Fabbri Anna	»	37,660	»

Ancona, addì 17 maggio 1961

Il medico provinciale: BALICE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di uguale numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il posto di ostetrica condotta vacante alla data del 30 novembre 1960 nel comune di Sirolo;
Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

La candidata Bravetti Gianna, compresa nella graduatoria del concorso di cui alle premesse, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Sirolo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Ancona ed in quello del Comune interessato.

Ancona, addì 17 maggio 1961

Il medico provinciale: BALICE

(3015)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari.

Con decreto n. 2325/AG.31 del 10 maggio 1961 il prof. Antonio Cardia, primario chirurgo presso gli Ospedali riuniti di Cagliari, è nominato componente della Commissione giudicatrice per gli esami del concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1961 in sostituzione del prof. Alfonso Ligas deceduto.

(3062)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.